



Repubblica italiana

del. n. 60/2017/PRSE

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017

composta dai Magistrati:

Antonio FRITTELLA	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Vincenzo CHIORAZZO	Consigliere



VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'articolo 148bis del TUEL come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 31, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011;

VISTE le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR e del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INOR con le quali la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo", rispettivamente, per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 9 marzo 2015, n. 13/SEZAUT/2015/INPR, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico - finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23.12.2005. Rendiconto della gestione 2014";

VISTA la deliberazione del 17 luglio 2015, n. 200/2015/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2014 al 31 ottobre 2015, successivamente prorogato al 30 novembre 2015 con deliberazione n. 280/2015/INPR;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo



per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 6 marzo 2017, n. 2/2017;

VISTA la deliberazione n. 53/2015/INPR adottata da questa Sezione regionale di controllo in data 16 aprile 2015 con la quale sono stati individuati gli aspetti gestionali di particolare rilevanza, in base ai quali operare una selezione di priorità nell'attività di controllo sulle relazioni che gli Organi di revisione degli Enti locali sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti ai sensi delle vigenti disposizioni;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sul **rendiconto 2014** del **Comune di CAPISTRELLO (AQ)** acquisita, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., in data 30 novembre 2015, protocollo n. 3750;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 gennaio 2009, in considerazione del fatto che il consiglio comunale di Capistrello (AQ) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale e alla contestuale nomina del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che nell'esercizio del proprio mandato, il Commissario straordinario con deliberazione n. 5 del 16 luglio 2009, ha dichiarato il dissesto finanziario in seguito all'impossibilità di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ai cittadini, né comunque di fare fronte proficuamente ai suddetti debiti certi, liquidi ed esigibili pur avvalendosi delle modalità di cui al combinato disposto degli artt. 193 e 194 del Tuel;

Con D.P.R. del 12 novembre 2009, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione così come previsto dall'art. 245 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per



provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso dell'Ente, che ha comportato lo stato di dissesto finanziario, con i mezzi consentiti dalla legge.

Che con deliberazione 85 del 23 aprile 2014 è stato approvato il rendiconto della gestione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 267/2000, pertanto l'attività di gestione del dissesto finanziario della Commissione Straordinaria di Liquidazione è conclusa;

VISTA l'ordinanza del 4 aprile 2017, n. 21/2017, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

FATTO E DIRITTO

L'art. 148*bis* del TUEL ha attribuito più incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto del patto di stabilità interno, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Nei casi più gravi, la Sezione può adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque la carenza delle risorse finanziarie necessarie.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti



locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, con riferimento agli esiti, su un piano distinto rispetto al controllo, di natura collaborativa, sulla gestione amministrativa. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'art. 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) attribuendole una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148bis, comma 3 del TUEL, l'esercizio di siffatta funzione di controllo sui bilanci consente di segnalare agli Enti anche problematiche contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.



Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2014 del Comune di CAPISTRELLO (AQ) l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Tuttavia, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione emergono le seguenti irregolarità/criticità:

>l'Organo di revisione comunica che alla data di approvazione del rendiconto, per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione rinviati al 2016, non sono state avviate le seguenti attività necessarie:

- codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;
- valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- la riclassificazione dei capitoli anche in considerazione del piano dei conti finanziario;
- ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;

>mancata adozione della deliberazione di Giunta di destinazione della parte vincolata delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della strada;

>l'Ente non ha predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali (cfr. domanda 1.5.2 di pagina 14 del questionario);

>il riaccertamento dei residui attivi non è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale;

>presenza importante di residui attivi e passivi: i dati evidenziano la presenza di residui attivi (€ 7.094.652,47) non in grado di coprire quelli passivi




(€ 8.079.136,58) per una differenza di € 984.484,11. Tale squilibrio, tuttavia, trova copertura nella presenza di un fondo di cassa al 31 dicembre 2014 di € 4.709.512,93. Importi rilevanti si rilevano ancora sui residui attivi e passivi ultraquinquennali;

›l'Organo di revisione comunica che in presenza di rischi futuri per passività potenziali, l'Ente non ha costituito apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione a titolo di fondo rischi (cfr. domanda 1.11.2, pagina 28 del questionario);

›riconoscimento, nel corso dell'esercizio 2014, di debiti fuori bilancio per l'importo totale di € 78.221,00 di parte corrente;

›nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente ha subito pignoramenti di somme di denaro presso il tesoriere per una somma pari al 8,050% rispetto alle entrate correnti. I pagamenti per esecuzione forzata risultanti dal conto del tesoriere al 31 dicembre 2014 non risultano regolarizzati per la somma di € 383.098,03. L'Organo di revisione nelle note comunica che: *"l'Ente intende far fronte a tali regolarizzazioni con i fondi destinati al risanamento"*;

›non è stato allegato al rendiconto il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza previsto dal comma 26, art. 16 D.L. 138/2011. Si ricorda che il citato D.L. 138/2011, prevede che: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente locale"*. Il



prospetto deve essere allegato e trasmesso anche in assenza di spese sostenute dall'Ente;

> mancata approvazione del PEG 2014 in conformità al disposto dell'art. 169 comma 3bis del TUEL. Trattasi di osservazione analoga a quella già segnalata dalla Sezione con deliberazione del 14 aprile 2016, n. 77/2016/VSGF (questionario al rendiconto 2013);

> l'ente non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito alla legge n. 135/2012 relativamente alla nota informativa;

> non è stato osservato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 33/2013. Al riguardo l'Organo di revisione comunica: *"nel sito internet del Comune è presente la sezione relativa agli Enti partecipati, ma nessun dato risulta inserito. Le motivazioni adottate dall'Amministrazione sono relative alla carenza di personale dipendente"*;

> l'Organo di revisione nel proprio parere al rendiconto di gestione 2014, afferma che l'Ente non ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009, n. 102 misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti;

> l'Ente non ha provveduto alla verifica degli effettivi fabbisogni di personale ed alla conseguente rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;



- >L'Ente non provvede ad effettuare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/20001, la ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze. Tuttavia, nel 2014 il Comune di Capistrello non ha provveduto ad effettuare assunzioni di personale;
- >mancata coincidenza tra il totale dei conti d'ordine (impegni opere da realizzare), indicato nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2014, con il totale dei residui passivi del titolo II risultante dal prospetto dell'anzianità dei residui (differenza euro 167.295,01).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

RITIENE


di considerare esaurita l'istruttoria di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005 e dell'art. 148-bis del TUEL, sul rendiconto 2014 del Comune di CAPISTRELLO (AQ) con prescrizioni avendo accertato la presenza di irregolarità/criticità così come sopra evidenziate;

DELIBERA

- di richiamare l'attenzione del Consiglio comunale sui profili di criticità segnalati affinché provveda all'adozione di idonei interventi da comunicare a questa Sezione regionale di controllo;

ORDINA

- all'Ente, in relazione alle criticità sopra segnalate, di porre in essere azioni volte a favorire la riconduzione delle stesse entro i parametri di una migliore gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;




DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di CAPISTRELLO (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 aprile 2017.

L'Estensore
Antonio DANDOLO



Il Presidente
Antonio FRITTELLA

Depositata in Segreteria il **6 APR. 2017**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA